



CONSORZIO DI BONIFICA "IONIO CROTONESE"

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE
REP. N. 21 DEL 21 LUG. 2015

CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA "CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE " E "MEDICO COMPETENTE" SULL'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 PER COME INTEGRATO DAL D. LGS. 106/2009.

Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 81 del 2008. per come integrato dal D. Lgs 106/2009, tra il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese con sede in Crotona Via Sergio Ramelli, 10 , C.F. 03008380796, in persona dell'Ing. Giuseppe Antonio Schipani Direttore, nato a Castelsilano il 30.11.1952 C.F. SCHGPP52S30B968D , quale Delegato alla Sicurezza, domiciliato per la carica in Crotona Via Sergio Ramelli, 10, e il Dr. Francesco Rocca, specialista in Medicina del Lavoro nato a Crotona il 23.05.1948 e residente in Crotona Via Largo 1° Maggio, 14 , C.F. RCCFNC48E23D122J.

PREMESSO

che il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 2008, per come integrato dal D. Lgs 106/2009, ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, ai sensi dell'art.41;

che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico in possesso di almeno uno dei titoli indicati nell'art. 38;

che, in data 08.06.2015, prot. n. 2725, è stata avviata la selezione per l'affidamento dell'incarico, avente la durata di 12 mesi – periodo dal 22 Giugno 2015 al 22 Giugno 2016 –, avente come oggetto l'espletamento delle funzioni di "medico competente", comprendenti tutte le attività/prestazioni di competenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cd. Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro), con particolare riferimento:

1. all'Art. 25 Obblighi del medico competente;
2. all'Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi;
3. all'Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi;
4. all'Art. 35 Riunione periodica;
5. alla SEZIONE V Sorveglianza sanitaria, Artt. da 38 a 42;



che, dalla selezione, la migliore offerta è risultata quella del Dr. Rocca Francesco, il quale si è dichiarato disponibile per l'incarico di "Medico Competente";

SI CONVIENE E SI STIPULA

La premessa è da considerarsi parte integrante della presente convenzione. Il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese incarica in qualità di "medico competente" il Dr. Rocca Francesco il quale dichiara di accettare impegnandosi ad assolvere tale funzione a norma delle disposizioni richiamate in premessa e di quant'altro disposto da norme legislative, regolamentari e contrattuali a tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, tenuto conto delle condizioni degli ambienti di lavoro, igienico sanitarie e della sicurezza riferibili alla attività dello stesso Ente di bonifica;

In particolare si prevede quanto segue:

ART. 1 – Funzione e compiti del "Medico Competente".

Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*
- f) lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;*
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*



h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Articolo 2 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);



c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

nonché delle altre disposizioni di Legge in materia.

Voci elenco prestazioni specifiche maggiormente richieste sono Visite mediche, Esami di Laboratorio, ECG, Spirometrie, Audiometrie, CDT, ecc

Si precisa che i dipendenti del Consorzio di Bonifica da sottoporre per il periodo di riferimento a "Sorveglianza sanitaria", ai sensi dell'Art. 41 del T.U., sono i seguenti:

- a. n. 37, settore impiantistico
- b. n. 35, settore irrigazione
- c. n. 400, settore forestazione
- d. n. 6, gestione escavatori

Si fa presente che, nel periodo considerato, gli elenchi del "PIANO SANITARIO" potrebbero variare sia in aumento che in diminuzione a causa di sopravvenute motivazioni (trasferimenti, congedi, ecc.).

L'eventuale aumento o diminuzione del numero di dipendenti comporterà il relativo adeguamento del compenso risultante dalle specifiche prestazioni realmente svolte a cui applicare i singoli prezzi offerti in sede di gara.

Le prestazioni saranno effettuate presso appositi locali del Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese":

- Casello Operativo di "Topanello", Rocca di Neto;
- Casello Operativo di Sant'Anna, Isola Capo Rizzuto;
- sede Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese", Via S. Ramelli, 10, Crotone.

Articolo 3 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro




significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
- 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c) soppressa dall'art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106.

Articolo 4 – Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente, ove nominato;
 - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:



- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Articolo 5 – Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione-specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.



4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
- 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Articolo 6 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
2. Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 7 - Collaborazione con altri medici specialisti

Il "medico competente", a seguito delle visite mediche eseguite nei confronti del personale sottoposto periodicamente a "Sorveglianza sanitaria", ai sensi dell'Art. 41, co. 2 del T.U., potrà prescrivere gli esami clinici-biologici e le indagini diagnostiche, se ritenuti necessari, ai sensi dello stesso Art. 41, co. 4. Tali esami potranno essere eseguiti da medici specialisti operanti presso strutture ospedaliere o private dislocate nella Regione Calabria

Il "medico competente" si avvarrà, come indicato nel precedente Art. 4, dei predetti medici da scegliere, previa intesa con il Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese".

Art. 8 - Pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico sarà costituito dal prezzo per ogni singola prestazione riportata al precedente art. 2 al netto del ribasso indicato in sede di offerta al quale verrà aggiunta l'IVA a carico del Consorzio. I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente art. 2 avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Le fatturazioni dovranno essere redatte, su indicazioni del Consorzio, per settore di riferimento.

Art. 9 - Obblighi a carico del Consorzio di bonifica "Ionio Crotonese"

Il Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese" si impegna:

1. ad organizzare le visite sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, Art. 25, co. 1. – lett. I), presso gli ambienti di lavoro del Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese"
2. a far convocare il personale da sottoporre alle visite mediche, ai sensi dell'Art. 41 del T.U:
3. a formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a "Sorveglianza sanitaria", ai sensi dell'Art. 41 del T.U., una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e dei successivi aggiornamenti;
4. ad organizzare la riunione periodica annuale, ex Art. 35 del T.U., ove è richiesta la partecipazione obbligatoria del "datore di lavoro", del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (R.S.P.P.), del "medico competente" e dei "rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" (R.L.S.) delle dipendenti caserme;

Art. 10 - Penali

In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti all'art. 3, potrà applicarsi una penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nei primi dieci giorni e di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decimo giorno.

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte del Consorzio al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

Art. 11 - Cauzione

In sede di stipulazione del contratto verrà costituita dall'appaltatore, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, apposita cauzione dell'importo di 3.500,00 € pari al 10% dell'importo stimato del servizio. La cauzione sarà costituita mediante polizza fideiussoria bancaria/assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1935 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'importo di munita delle seguenti clausole: -pagamento a prima richiesta entro quindici giorni; rinuncia al beneficio delle preventiva escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile. La polizza cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. Nell'eventualità di escussione totale o parziale della stessa, l'affidatario è tenuto ad integrarla.

Art. 12 – Risoluzione del contratto per inadempimento del medico competente

Qualora il “*medico competente*” si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, il Consorzio di Bonifica “Ionio Crotonese” avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico con lettera raccomandata, incamerando la fideiussione di cui all’Art. 8, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’Art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati, relativi al personale del Consorzio di Bonifica “Ionio Crotonese” forniti in vista della formalizzazione del presente contratto o conosciuti successivamente nella fase dell’adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di Legge, tenuta di registri e scritture varie, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l’uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Art. 14 - Foro competente

Tutte le controversie connesse con l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto saranno decise dal competente Tribunale di Crotona.

Crotona, lì

Il Medico Competente
Dr. Francesco Rocco



Il Direttore
Delegato alla Sicurezza
Giuseppe Schipani

